



Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

AGENZIA DI VELLETRI/FRASCATI

COD. 822 00

POLIZZA N. 303324198

MODELLO R17

CONTRAENTE F. A. N. I.

DATA EMISSIONE 28/12/2010

X005 - Atto dichiarativo

Le specifiche dei modelli sono:

1. uso di apparati per radiocomando anche non omologati delle PP.TT. e con frequenze libere;
2. modelli con motore endotermico (elicotteri compresi) con cilindrata del o dei motori fino a 250 cc, ovvero a motore elettrico con tensione fino a 42 volt e apertura alare fino a 5 metri e peso fino a 50 kg;
3. modelli senza motore (veleggiatori) con apertura alare fino a 11 mt e peso fino a 30 kg;
4. modelli con motore a turbina a pulsogetti con peso fino a 30 kg.

La garanzia anche se non scritto in polizza si intende estesa agli aeromodellisti di età non inferiore ai 12 anni ma con l'esclusione della possibilità di utilizzo di modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg; la garanzia si intende estesa agli aeromodellisti di età inferiore ai 12 anni, ma non inferiore ai 10 anni, ma con esclusione della possibilità di utilizzo di modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg e a condizione che il volo dell'aeromodello avvenga con l'assistenza di un aeromodellista maggiorenne.

La garanzia copre anche i danni provocati tra modelli con l'esclusione dei modelli in volo.

Il contraente si impegna a notificare all'infraSCRITTA Società a mezzo raccomandata, telegramma o fax le variazioni da apportare all'elenco dei soci e la garanzia avrà effetto dalle 24 del giorno della spedizione della notifica risultante dal timbro postale.

L'importo anticipato in via provvisoria sulla base di n soci al premio annuo indivisibile di Euro imponibili pro-capite, sarà soggetto a regolazione alla fine di ogni annualità assicurativa nei termini di cui all'art. 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione e sulla scorta delle notifiche inoltrate.

*****FermoIlResto*****





ASSICURAZIONE R.C.T.
Mod. R17/02

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

POLIZZA N° **303324198** AGENZIA **VELLETRI/FRASCATI** Codice **822 00**

CONTRAENTE - ASSICURATO (cognome, nome o ragione sociale) **F. A. N. I.** CODICE FISCALE **0000095028480580**

domicilio (via, n.civico) **VIA CATALINI 20** comune **VELLETRI** c.a.p. **00049** prov. **RM**

decorrenza ore 24 del

giorno	31
mese	12
anno	2010

 scadenza ore 24 del

giorno	31
mese	12
anno	2011

 rateazione **Annuale**

emissione 1° quietanza

giorno	31
mese	12
anno	2011

polizza sostitutiva n°

numero	
cod.ag.	

 rateazione

--

 ultima quietanza pagata

giorno	
mese	
anno	

PREMIO RATA INIZIALE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
982,00	218,50	1.200,50

PREMIO RATE SUCCESSIVE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
982,00	218,50	1.200,50

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:

(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

col limite di **EURO 2.000.000,00** e di **EURO 2.000.000,00** e di **EURO 2.000.000,00**
per ogni sinistro per ogni persona per danni a cose

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

come aeromodellista iscritto alla FANI per danni cagionati a terzi durante allenamenti, manifestazioni, o gare fatti con aerodine senza pilota a bordo. Ai fini della presente garanzia gli aeromodellisti sono considerati terzi fra loro, compresi i familiari. La garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'uso di aeromodellisti metallici e non, in volo libero, in volo vincolato circolare e volo radiocomandato. Le specifiche per tutte le categorie succitate sono elencate nell'allegato. La garanzia è operante per l'attività di volo svolta in tutti i paesi del mondo Russia compresa, USA, Canada, Messico esclusi. La franchigia è pari a 50,00€

CONDIZIONI PARTICOLARI E CLAUSOLE SPECIALI

003					ALLEGATI	AGPRY01	R01E	X005	
-----	--	--	--	--	----------	---------	------	------	--

Il presente contratto è regolato anche dalle condizioni e definizioni contenute nel Modello R01E, che forma parte integrante del presente contratto e che il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto.

Udine, li 28/12/2020

Assicurazioni Generali S.p.A.

Il Contraente/Assicurato

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario, e le Condizioni di assicurazione.

Il Contraente/Assicurato

Agli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile, 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione contenute nel Modello R01E:

- Art. 6 - (facoltà di recesso per variazioni nella persona dell'Assicurato o per alienazione dell'azienda o del fabbricato),
- Art. 7 - (facoltà di recesso parziale in caso di variazione di rischio),
- Art. 8 - (facoltà di recesso in caso di stipulazione di assicurazioni complementari),
- Art. 11 - (indicizzazione del premio),
- Art. 12 - (facoltà di recesso dopo ogni denuncia di sinistro),
- Art. 13 - (facoltà di recesso dal contratto in caso di variazioni in aumento nel livello dei prezzi),
- Art. 14 - (tacita rinnovazione del contratto).

Il Contraente/Assicurato

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 100,50 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in Udine il 28/12/2020.

Agente ed Esattore

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
AGENZIA POLICIALE TRIESTE/FRASCATI
Via ... Procuratore

Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marchesa 14 - telefono 041 5492111 - fax 041 912909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.556.864.483,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Dura degli Abruzzi 2 - Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritta al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 001

AGENZIA DI VELLETRI/FRASCATI

COD. 822 00

POLIZZA N. 303324198

MODELLO R17

CONTRAENTE F. A. N. I.

DATA EMISSIONE 25/02/2011

Stampa: 25/02/2011 10:58:41

Modello X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 01 - Polizza n. 303324198

A parziale rettifica dell'atto dichiarativo modello X005 emesso contestualmente all'emissione della polizza n. 303324198 modello R17 si precisa che per i motori elettrici i volt massimi per cui è prestata la garanzia sono di 60 volt e non di 42 volt come erroneamente indicato

-----Fermo il Resto-----

Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente/Assicurato

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 022

AGENZIA DI VELLETRI

COD. 822 00

POLIZZA N. 303324198

MODELLO R17

CONTRAENTE F. A. N. I.

DATA EMISSIONE 13/02/2017

PRECISAZIONE MODELLI E COPERTURE

La presente appendice assorbe e sostituisce le precedenti

Le specifiche dei modelli sono:

- 1 **Uso di apparati per radiocomando anche non omologati delle PP.TT. e con frequenze libere;**
- 2 **Modelli con motore endotermico (elicotteri e multicotteri compresi, no APR) con cilindrata del o dei motori fino a 250 CC, ovvero a motore elettrico con tensione fino a 60 volt e apertura alare fino a 5 metri e peso fino a 50 kg;**
- 3 **Modelli senza motore (veleggiatori) con apertura alare fino ad 11 metri e peso fino a 30 kg;**
- 4 **Modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg.**

La garanzia anche se non scritta in polizza si intende estesa agli acromodellisti di età non inferiore ai 12 anni ma con l'esclusione della possibilità di utilizzo di modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg; la garanzia si intende estesa agli aeromodellisti di età inferiore ai 12 anni, ma non inferiore ai 10 anni, ma con esclusione della possibilità di utilizzo di modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg ed a condizione che il volo dell'aeromodello avvenga con l'assistenza di un acromodellista maggiorenni.

La garanzia copre anche i danni provocati tra modelli con l'esclusione dei modelli in volo.

Il contraente si impegna a notificare all'infrascritta Società a mezzo raccomandata, telegramma, o fax le variazioni da apportare all'elenco dei soci e la garanzia avrà effetto dalle ore 24 del giorno della spedizione della notifica risultante dal timbro postale o orologio datario.

L'importo anticipato in via provvisoria sulla base di n soci al premio annuo indivisibile di Euro imponibili pro-capite, sarà soggetto a regolazione alla fine di ogni annualità assicurativa nei termini di cui all'art. 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione e sulla scorta delle notifiche inoltrate.

La polizza è basata sul numero n iscritti pari a 100. Successivamente verranno notificati come da intese.


*****Fermo Il Resto*****

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 2 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

α Fani (Assicuratore)




GENERALI

Agenzia Generale di Velletri-Frascati

Agente
Sig. Macali Pierluigi
Dott. Sica Maurizio

Luogo *Velletri 27/01/2014*
Riferimento

Spett.le F.A.N.I.

Via Catalini, 20

00049 Velletri (Rm)

Oggetto: rinnovo polizza nr 303324198

Con la presente si conferma che la polizza in oggetto è stata rinnovata anche per l'anno 2014 con le medesime condizioni.

In fede

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Principale di Velletri/Frascati
Il Rappresentante F.A.N.I. Assicuratore

Agenzia Principale di Velletri - Frascati
Corso della Repubblica 107 - 00049 Velletri (RM) - tel. 06-9631115 - fax 06-96149317
Via Bezzecca 14 - 00044 Frascati (RM) - tel. 06-9419944 - fax 06-94282719
Internet: www.agenzie.generali.it/velletri-frascati
E-mail: velletri-frascati@agenzie.generali.it - Partita IVA agenziale 09499951003

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - Fax 041 942009
www.generali.it - email: info@generali.it - pec: generalitalia@pec.generaligroup.com

C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00109920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v., Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.





GENERALI

Agenzia Principale di Velletri-Frascati

Agente
Pierluigi Macali
Maurizio dott. Sica

Spett.le F.A.N.I.
Via Catalini, 20
00049 Velletri (Rm)


Velletri 02/01/2015

Oggetto: Rinnovo polizza nr 303324198

Con la presente si conferma il rinnovo della polizza in oggetto anche per l'anno 2015 alle medesime condizioni.

In fede

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Principale di Velletri/Frascati
Il Rappresentante Provisorio



Agenzia Principale di Velletri/Frascati - Corso della Repubblica 107-00049 Velletri- tel. 069631115 - fax-0696149317
Via Bezzeca 14 - 00044 Frascati - tel. 069419944 - fax 0694282719
- Internet: www.agenzie.generali.it/velletri-frascati E-mail: velletri-frascati@agenzie.generali.it -

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Megliorè Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - Fax 041 942909
www.generali.it - email: info@generali.it - pec: generalitalia@pec.generaligroup.com

C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 06409920534 - Partita IVA 06935351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. Società iscritta
all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.60021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.





Spett.le F.A.N.I.

Via Catalini, 20

00049 Velletri (RM)

Generali Italia S.p.A.

Agenzia Principale di Velletri

Agente

Sig. Pierluigi Macali

Dott. Maurizio Sica

Ufficio di Velletri

Corso della Repubblica 107

00049 Velletri (RM)

T 06.9631115

F 06.96149317

Agenzia.velletri.it@generali.com

Ufficio di Frascati

Via Bezzacca 14

00044 Frascati (RM)

T 06.9419944


F 06.94262719

Velletri, 02/01/2016

Oggetto: Rinnovo polizza nr 303324198

Con la presente si conferma il rinnovo della polizza in oggetto anche per l'anno 2016 alle medesime condizioni.

In Fede
Generali Italia S.p.A.
Agenzia Principale di Velletri/Frascati
Il Rappresentante Procuratore





Spett.le F.A.N.I.

Via Catalini, 20

00049 Velletri (Rm)

Generali Italia S.p.A.

Agenzia Principale di Velletri

Agente
Sig. Pierluigi Macali
Dott. Maurizio Sica

Ufficio di Velletri
Corso della Repubblica 107
00049 Velletri (RM)
T 06.9631115
F 06.96149317
Agenzia.velletri.it@generali.com

Ufficio di Frascati
Via Bezzecca 14
00044 Frascati (RM)
T 06.9419944
F 06.94282719

Oggetto: Rinnovo Polizza R.C.T. nr 303324198

Con la presente si conferma il rinnovo della polizza in oggetto per l'anno 2017 alle medesime condizioni.

Cordialità

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Principale di Velletri/Frascati
Il Rappresentante Procuratore

Velletri 02/01/2017



Spett.le
F.A.N.I.
VIA CATALINI, 20
VELLETRI (RM)

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Principale di Velletri

Velletri 29/12/2017

Agente
Sig. Pierluigi Mecali
Dott. Maurizio Sica

Oggetto: Rinnovo polizza R.C.T. nr 303324198


Ufficio di Velletri
Corso della Repubblica 107
00049 Velletri (RM)
T 06.9631115
F 06.96149317
Agenzia.velletri.it@generali.com

Con la presente si conferma il rinnovo della polizza in oggetto per l'anno 2018 alle medesime condizioni.

Ufficio di Frascati
Via Bezzecca 14
00044 Frascati (RM)
T 06.9419944
F 06.94282719

Cordialità

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Principale di Velletri/Frascati
Il Rappresentante Procuratore





Spett.le F.A.N.I.
Via Catalini, 20
Velletri (Rm)

Generali Italia S.p.A.

Agenzia Principale di Velletri

Velletri 19/12/2018

Agente
Sig. Pierluigi Macali
Dott. Maurizio Sica


Oggetto: Rinnovo polizza R.C.T. nr 303324198

Ufficio di Velletri
Corso della Repubblica 107
00049 Velletri (RM)
T 06.9631115
F 06.96149317
Agenzia.velletri.it@generali.com

Con la presente si conferma il rinnovo della polizza in oggetto per l'anno 2019 alle medesime condizioni.

Ufficio di Frascati
Via Bezzecca 14
00044 Frascati (RM)
T 06.9419944
F 06.94282719

Cordialità


Generali Italia S.p.A.
Agenzia Generale di Velletri
Il Rappresentante Procuratore



Spett.le FANI
Via Catalini 20
00049 Velletri (Rm)

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Principale di Velletri

Velletri 02/01/2020

Agente
Sig. Pierluigi Macali
Dott. Maurizio Sica

Oggetto: Rinnovo polizza R.C.T. nr 303324198

Ufficio di Velletri
Corso della Repubblica 107
00049 Velletri (RM)
T 06.9631115
F 06.96149317


Con la presente si conferma il rinnovo della polizza in oggetto per l'anno 2020 alle medesime condizioni.

agenzia.velletri.it@generali.com
velletri@pec.agenzie.generali.com

Cordialità

Ufficio di Frascati
Via Bezzecca 14
00044 Frascati (RM)
T 06.9419944
F 06.94282719

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Principale di Velletri
Il Rappresentante Procuratore





Spett.le FANI
Via Catalini 20
00049 Velletri (Rm)

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Principale di Velletri

Velletri 07/01/2021

Agente
Sig. Pierluigi Macali
Dott. Maurizio Sica


Oggetto: Rinnovo polizza R.C.T. nr 303324198

Ufficio di Velletri
Corso della Repubblica 107
00049 Velletri (RM)
T 06.9631115
F 06.96149317
Agenzia.velletri.it@generali.com

Con la presente si conferma il rinnovo della polizza in oggetto per l'anno 2021 alle medesime condizioni.

Cordialità

Ufficio di Frascati
Via Bezzecca 14
00044 Frascati (RM)
T 06.9419944
F 06.94282719


Generali Italia S.p.A.
Agenzia Principale di Velletri
Rappresentante Provisorio

Il presente mod. R01E/02 è costituito da 10 pagine



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente: **F. A. N. I.**

Polizza n°: **[REDACTED]**

**ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI**

DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

DEFINIZIONI

Nel testo la parola «Società» designa la Società Assicurazioni Generali - «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

1. CONDIZIONI GENERALI

Art. - 1 Oggetto dell'assicurazione

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

- b) L'assicurazione vale, nell'ambito del limite per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini del precedente comma.

Art. - 2 Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

I - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);

- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'IN.A.I.L. nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

II - L'assicurazione non comprende i danni:

- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- e) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
- f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
- g) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

III - L'assicurazione inoltre non comprende i danni:

- m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Queste ultime esclusioni si applicano anche alla garanzia "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", se operante.

Art. 3

**Rischi atomici
e danni
all'ambiente**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con

fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;
- inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
- interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 4

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Art. 5

Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto della Società di esigere i premi scaduti e di chiedere l'esecuzione giudiziale del contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 6

**Variazione
nella persona
dell'Assicurato
e alienazione
dell'azienda
o del fabbricato**

L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato alla Società, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

Art. 7

**Variazione
di rischio**

Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile.

Art. 8

**Assicurazioni
complementari**

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.

Art. 9

**Denuncia
dei sinistri
e obblighi
dell'Assicurato**

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 10

**Gestione
delle vertenze
di danno -
Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in

polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11

Indicizzazione del premio

I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimali e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. È in facoltà di ciascuna Parte rinunciare in futuro all'adeguamento, che peraltro si applicherà per almeno 4 volte, inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso massimali e premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 12

Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 13

Anticipata risoluzione del contratto

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto di cui all'art. 6 quarto comma, come pure nel caso previsto dall'articolo 1896 Codice Civile, sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- a) il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento-in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo alla risoluzione;
- b) un importo pari al 15% della somma dei premi complessivi pagati (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale), dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso per almeno cinque anni.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, Contraente e Società possono recedere dal contratto con le medesime modalità ed effetti di cui all'articolo precedente. Il disposto del presente comma non ha applicazione qualora operi l'indicizzazione o l'adeguamento del premio e dei massimali.

Art. 14

Rinnovazione del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto - sempreché stipulato per almeno un anno - è rinnovato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente ma col limite di due anni per ogni tacita rinnovazione.

Art. 15

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 16

Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 17

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

1)

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L.

In ogni caso per questi, e per eventuali lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L., è dovuto il relativo premio.

La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

2)

Dipendenti non I.N.A.I.L.

A deroga di quanto disposto dall'art. 2) lettera e) delle condizioni generali di assicurazione, la Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. la qualifica di terzi, limitatamente ai danni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile.

Regolazione premio

Il premio, anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del volume di affari nonché degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolare ad esibire il libro paga e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli dell'ultimo consuntivo.



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

